

Revisione dei regolamenti
per le prestazioni e gli onorari
SIA 102, 103, 105, 108

I RPO sono stati implementati per la prima volta in conformità alle nuove norme SIA per un «linguaggio inclusivo» (R 202, art. 3.1.5). Ciò significa che, laddove possibile, si privilegia una forma di genere neutro. Tuttavia, comprensibilità, certezza giuridica e inclusività hanno la precedenza. Ad esempio, ove possibile viene utilizzata una sola forma di genere, la cui scelta è stata lasciata alle commissioni, le quali per l'ultima edizione dei RPO hanno scelto la forma femminile. Sempre su richiesta delle commissioni per facilitare la comprensione, è stata fatta una distinzione grafica tra parti «specifiche per RPO» e parti armonizzate.

Il linguaggio è vivo e deve favorire la comprensione.

Contenuti

Prima revisione congiunta	4
Focus sull'armonizzazione	4
Pensare in funzioni	5
Stessa lingua	5
Sfere di azione coordinate	
● Coordinamento interdisciplinare delle infrastrutture tecniche e delle installazioni	6
● Gestione delle informazioni digitali	7
● Compiti del mandante	7
Processi aggiornati e sincronizzati	8
Revisione SIA 112	8
Comprensione della professione	9
Nuova struttura degli articoli	9
Condizioni generali contrattuali	10
Onorari	11
Informazioni sul processo di consultazione	12

Prima revisione congiunta

I regolamenti per le prestazioni e gli onorari (RPO) SIA 102 (architettura), 103 (ingegneria civile), 105 (architettura del paesaggio) e 108 (ingegneria impiantistica per gli edifici) sono tra le basi contrattuali fondamentali per la stipula dei contratti di progettazione in Svizzera. L'attuale revisione è la prima revisione completa dei RPO dal 2014. L'obiettivo della revisione è quello di armonizzare il più possibile i RPO, in particolare le descrizioni delle prestazioni. Per la prima volta nella storia centenaria degli RPO, la revisione non è stata effettuata dalle singole commissioni, ma dalle quattro commissioni che hanno lavorato insieme in modo paritario e consensuale. Grazie al lavoro di armonizzazione è stato possibile individuare e correggere incongruenze cresciute nel tempo, tra processi e terminologie. In questo modo è stato possibile chiarire i possibili equivoci, colmare le lacune e risolvere i problemi relativi alle sfere di azione che si verificano di frequente.

Non esistono più descrizioni diverse per prestazioni identiche.

Focus sull'armonizzazione

L'armonizzazione delle descrizioni delle prestazioni si basa sul regolamento SIA 103, che già durante la revisione del 2014 era stato sottoposto a un fondamentale cambiamento di sistema. Le prestazioni non vengono classificate unicamente in base alle fasi, ma vengono associate alle diverse funzioni. Si distingue essenzialmente tra le funzioni di «direzione generale del progetto», «progettazione specialistica» e «direzione dei lavori». Allo stesso tempo, sono state ulteriormente precisate le descrizioni delle prestazioni. Adottando questa logica per tutti i regolamenti, la ripartizione delle responsabilità assume un ruolo centrale e le descrizioni delle prestazioni vengono approfondite al di là della propria area specialistica.

In centro non sta disciplina, ma la cooperazione nello spirito del progetto.

Pensare in funzioni

L'introduzione delle funzioni per tutte le discipline comporta importanti cambiamenti. La disposizione (visione) preesistente, secondo la quale la direzione generale del progetto era in generale inclusa nella prestazione di base nell'architettura, non esiste più. Al contrario, i RPO riflettono il fatto, ormai consolidato, che diversi specialisti sono responsabili della direzione generale del progetto a seconda del progetto di costruzione. Le relative prestazioni sono ora descritte in tutti i RPO. Con i nuovi RPO l'organizzazione del progetto deve essere chiarita in una fase iniziale e prima della presentazione dell'offerta. Questo comporta un ripensamento:

Il pensare in funzioni subentra al pensare in discipline.

Stessa lingua

Con l'armonizzazione delle descrizioni delle prestazioni, la terminologia è stata ampiamente uniformata. L'unica eccezione è rappresentata dal termine «direzione generale dei lavori», ampiamente utilizzato nell'ambito della costruzione di infrastrutture e ancora incluso nel regolamento SIA 103. In particolare, le descrizioni delle funzioni, per la fase di esecuzione sono attualmente diverse nei RPO, il che spesso porta a fraintendimenti. Nella fase parziale 52 si fa ora una distinzione tra le funzioni «direzione generale del progetto», «direzione amministrativa dei lavori», «direzione specialistica dei lavori» e «controllo dei lavori in ambito tecnico o architettonico/concettuale». Questo comporta un cambiamento del significato dei termini per alcuni RPO. Ad esempio, la prestazione di base «direzione specialistica dei lavori» nella norma SIA 108:2020 corrisponde ora alla «controllo dei lavori in ambito tecnico e architettonico/concettuale» (per l'interpretazione si veda anche l'art. 1.5.3 del nuovo regolamento SIA 108). Negli altri RPO, i contenuti esistenti assumono nuove denominazioni, ad esempio la «direzione architettonica» secondo i regolamenti SIA 102/105:2020 diventa ora «controllo dei lavori in ambito architettonico/concettuale».

Ciò che è uguale viene chiamato allo stesso modo.

Sfere di azione coordinate

● **Coordinamento interdisciplinare delle infrastrutture tecniche e delle installazioni**

Il «Coordinamento interdisciplinare dell'impiantistica per gli edifici» richiedeva un lavoro di coordinamento particolarmente impegnativo. In quanto compito di coordinamento, faceva già parte della direzione generale (SIA 102/105:2020, art. 3.7). Tuttavia, una descrizione dettagliata si trovava solo nel regolamento SIA 108:2020, in cui a tale compito era dedicato lo specifico articolo 8. Nel caso di progetti di costruzione tecnicamente impegnativi, ciò ha portato regolarmente al fraintendimento che la prestazione fosse inclusa nella progettazione degli impianti degli edifici, anche se quest'ultima è raramente responsabile della direzione generale del progetto. La carenza di coordinazione tra i partecipanti al progetto era ancora più palese nel caso del coordinamento tecnico degli impianti tecnici esterni agli edifici (per es. condotte), che in precedenza non era elencato né nella SIA 108 né negli altri RPO. Con il nuovo «coordinamento interdisciplinare delle infrastrutture tecniche e delle installazioni» viene descritto il compito di coordinamento ,interno, esterno e sotto l'edificio (vedi art. 2.6 nuovi RPO). Da tale logica si deduce che il compito spetta alla direzione generale e non alla progettazione tecnica degli edifici. Per «progetti di costruzione con elevati requisiti spaziali», questa rientra nella descrizione delle prestazioni (art. 4.3), ma come prestazione da concordare in modo particolare. In questo modo oltre alla responsabilità, viene anche chiarita la questione della retribuzione: se la direzione generale di un progetto assegna questo compito alla progettazione tecnica degli edifici, questa si fa carico di questo compito parziale nella funzione di «direzione generale del progetto» e non, come spesso si pensava in precedenza, nella funzione di «pianificazione tecnica», ma con una retribuzione separata.

I compiti del coordinamento tecnico e la relativa retribuzione sono completamente regolamentati.

● **Gestione delle informazioni digitali**

Come importante compito di coordinamento, viene dedicato alla gestione delle informazioni digitali un articolo completamente nuovo, (Art. 2.7 dei nuovi RPO) in analogia al preesistente articolo 2.6.

La responsabilità di coordinamento della direzione generale del progetto nell'ambito della gestione delle informazioni digitali è definita e integrata da ulteriori adeguamenti puntuali nelle descrizioni delle prestazioni e nelle condizioni contrattuali generali.

Grazie all'aggiornamento delle descrizioni, che rimangono neutre rispetto ai metodi, i RPO armonizzati sono adatti ai processi di pianificazione sia analogici sia digitali.

● **Compiti del mandante**

In linea con il regolamento più recente SIA 101:2020 *Regolamento per le prestazioni dei committenti*, le prestazioni e le decisioni del committente rilevanti per l'interfaccia mandante/mandatario sono stati specificati e inclusi nei RPO armonizzati. Per le prestazioni dei committenti si fa ancora riferimento al regolamento SIA 101:2020.

La precisazione delle descrizioni delle prestazioni all'interfaccia mandante/mandatario facilita l'identificazione delle dipendenze reciproche e quindi la realizzazione senza complicazioni del progetto.

Processi aggiornati e sincronizzati

Con l'introduzione della nuova fase parziale «Pianificazione della gara d'appalto», il consolidato modello delle fasi SIA viene adeguato ai processi odierni. In vista della pianificazione digitale e in considerazione dell'aumento del numero di gare d'appalto pubblicate nella forma dell'impresa generale o totale, l'importanza della fase «appalto», quale passaggio tra le fasi di «progettazione» e di «realizzazione», è aumentata. Il processo di armonizzazione ha inoltre consentito di rilevare in questa fase cruciale la mancanza di coordinazione tra i diversi ambiti specialistici. La nuova fase parziale 41 include, come già nella SIA 103:2020, la pianificazione della gara d'appalto in tutti i RPO. Con il compimento della fase parziale 41, il progetto viene coordinato e definito in tutti i settori specialistici per l'appalto dei lavori di esecuzione. Inoltre, la stipula dei contratti di appalto per la messa in opera e per la fornitura è stata anticipata alla fase parziale 42. Prima di passare alla fase di realizzazione, il progetto viene definito in tutti gli ambiti, stipulando i contratti di appalto e di fornitura.

Tramite processi aggiornati e sincronizzati si pone la base per assicurare la qualità.

Revisione SIA 112

Con la revisione dei RPO è necessario revisionare la norma SIA 112 *Modello di pianificazione della costruzione*. Oltre agli aggiornamenti necessari, come per esempio per il modello delle fasi, la revisione generale della SIA 112 includerà ulteriori informazioni utili per la reciproca comprensione tra i partecipanti al progetto, tra cui i termini e le loro definizioni, modelli di organizzazione e ausili alla interpretazione: Per garantire che i risultati della revisione dei RPO affluiscano nella SIA 112, la revisione di quest'ultima sarà posticipata; mentre i nuovi RPO e la nuova revisionata SIA 112 saranno pubblicati contemporaneamente.

I principi della revisione dei RPO vengono integrati nella revisione della norma SIA 112, che in questo modo acquisisce sempre più importanza.

Comprensione della professione

Grazie all'armonizzazione, le caratteristiche specifiche delle discipline sono passate in secondo piano mentre il linguaggio utilizzato per descrivere le stesse prestazioni è diventato più tecnico. Ad esempio, lo «sviluppo di un concetto architettonico (del paesaggio)», essenziale per l'architettura (del paesaggio), è elencato solo una volta nella fase parziale 31 della descrizione delle prestazioni nei regolamenti SIA 102 e SIA 105; in seguito viene continuamente perfezionato e la sua esecuzione viene infine garantita dalla «controllo dei lavori in ambito tecnico o architettonico/concettuale» (invece della precedente «direzione architettonica»). Al fine di riflettere le diverse discipline professionali, ogni RPO pur armonizzato, contiene il proprio art. 1.1 sulle attività di architetti, ingegneri, ecc. Ulteriori distinzioni specifiche tra le discipline si trovano in particolare nei regolamenti SIA 105 e SIA 108, con la descrizione aggiuntiva dei servizi per i compiti di pianificazione ancora contenuta nel SIA 105 (nuovo art. 4.4, secondo SIA 111 *Modello: Pianificazione* e consulenza) e nel SIA 108 con un articolo aggiornato sull'automazione dell'edificio (nuovo art. 2.8).

Armonizzazione non significa di per sè allineamento.

Nuova struttura degli articoli

Il nuovo art. 1.1 è stato l'elemento propulsivo per la nuova struttura degli articoli dei RPO. Su raccomandazione del gruppo dei giuristi, nei RPO viene ora fatta una chiara distinzione tra una parte esplicativa e disposizioni contrattuali (art. 4 Descrizione delle prestazioni, artt. da 5 a 7 sulla retribuzione e art. 8 Condizioni generali contrattuali). In questo modo si vuole evitare, tra l'altro, che il committente interpreti prestazioni che esulano dall'ambito delle prestazioni di base, cioè dalla retribuzione pattuita, semplicemente facendo riferimento a una frase sulla comprensione della professione come: «È compito dell'architetto avere una visione globale di un progetto di costruzione e collocarlo nel suo contesto locale, temporale e culturale».

La distinzione tra contenuti esplicativi e disposizioni contrattuali promuove rapporti contrattuali chiari.

Condizioni generali contrattuali


Le Condizioni Generali contrattuali (CGC) su diritti e doveri delle parti contraenti (ex art. 1, ora art. 8) sono state semplificate in doveri del mandatario o del mandante, in quanto i doveri di una parte stabiliscono sempre i diritti dell'altra. Inoltre, le CGC sono state precisate e implementate. Vanno sottolineati due punti innovativi: In primo luogo, i doveri della direzione lavori in materia di sicurezza sul lavoro in cantiere sono stati riformulati ai sensi dell'art. 104 della norma SIA 118:2013 e limitati in riferimento agli obblighi di diritto pubblico (nuovo RPO art. 8.2.7.1). Questi derivano principalmente dall'Ordinanza federale sui lavori di costruzione e dalla giurisprudenza penale del Tribunale federale. In secondo luogo, l'obbligo di ispezione del committente è stato messo in relazione con la sua competenza nell'interesse di un'attuazione praticabile (nuovo art. 8.7.1 RPO). Poiché i risultati della pianificazione sono soggetti alla legge sui contratti d'opera e di servizi, la mancata comunicazione dei difetti comporterebbe altrimenti la decadenza dei diritti in caso di difetti («sentenza Sennhof»).

La semplificazione e il chiarimento contestuale delle Condizioni generali contrattuali ne faciliteranno l'applicazione, prevenendo così possibili controversie.

Onorari

Il precedente calcolo degli onorari basato sui costi di costruzione (art. 7, RPO:2014), che ha dovuto essere ritirato a seguito di un intervento della Commissione della concorrenza (COMCO), è stato sostituito da un nuovo approccio. In linea con i requisiti del diritto della concorrenza, le nuove disposizioni sono formulate con neutralità di metodo. Esse creano la base per sostituire il fulcro del precedente art. 7, ovvero il calcolo di un importo iniziale in base alle caratteristiche specifiche del progetto per l'accordo sull'onorario. In linea con la nuova struttura degli RPO, le disposizioni sono suddivise in una parte orientativa (art. 3) e in una parte rilevante per il contratto (nuovo art. 7). Nell'art. 3 vengono spiegati i requisiti di base, che i metodi di ausilio per il calcolo devono soddisfare per essere conformi al diritto della concorrenza. Nell'art. 7 vengono descritte le caratteristiche specifiche del progetto che devono essere prese in considerazione per il calcolo dell'onorario. Tramite queste argomentazioni, è possibile adeguare la base iniziale per il metodo di ausilio per il calcolo e adattarla alla stima del tempo impiegato specifico del progetto.

Al posto di una formula generale di associazione per la determinazione degli onorari, subentra una disposizione di associazione, neutrale rispetto al metodo, per la determinazione dei compensi specifici di un progetto conforme alla legge sulla concorrenza.



Informazioni sul processo di consultazione

Le bozze di consultazione dei regolamenti SIA 102, 103, 105 e 108 in materia di prestazioni e onorari sono reperibili sulla piattaforma web SIA all'indirizzo: www.sia.ch/vernehmlassungen , www.sia.ch/consultations. La consultazione è aperta al pubblico e dura tre mesi. Per ogni regolamento è disponibile un modulo per i commenti in formato Word, che può essere inviato all'indirizzo e-mail specificato nel modulo entro il 28 febbraio 2025. Commenti in altra forma (lettere, PDF, ecc.) non saranno presi in considerazione.

Per qualsiasi domanda, si prega di contattare l'Ufficio Amministrativo SIA all'indirizzo: rev.lho@sia.ch